



IL BECCACCINO

Foglio notizie dell'ENALCACCIA

n.9 - del 21 novembre 2024

IL PUNTO SULLA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE PER LE MUNIZIONI AL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE

***CONSIDERAZIONI DELL'ENALCACCIA SUL "PARERE MOTIVATO" DELLA
COMMISSIONE EUROPEA DEL 14 FEBBRAIO 2024, RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI INFRAZIONE (INFR 2023-2187) DEL 7 FEBBRAIO 2024
SULLA NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DETENZIONE DI
MUNIZIONI AL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE***

Si sollevano da più parti nel mondo venatorio le preoccupazioni - alimentate anche dai proclami di vittoria e dalle richieste di ulteriori restrizioni alla caccia delle associazioni anticaccia - per il "parere motivato" del 14 novembre scorso, con il quale la Commissione europea ha dato nuovo impulso alla procedura di infrazione (INFR 2023-2187) aperta con "la costituzione in mora" dello scorso 7 febbraio 2024, dichiarando non soddisfacente il modo in cui il governo italiano **ha risposto** alle contestazioni sollevate.

Tale parere sembrerebbe vanificare le modifiche apportate alla legge 157 del 1992 sia dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) che dal decreto-legge (c.d. "salva infrazioni") 16 settembre 2024, n. 131, nella nuova e più completa formulazione contenuta nella legge di conversione del 14 novembre 2024, n. 166, pubblicata in G.U del 14 novembre 2024, entrata in vigore il successivo 15 novembre.

Così non è.

Ripercorriamo pertanto i termini della vicenda, allo scopo di fare chiarezza, di comprendere la reale incidenza del “parere motivato” della Commissione Europea del 14 novembre e di individuare, di conseguenza, l’attuale “portata” dell’ordinamento interno in materia di detenzione di munizioni al piombo nelle zone umide.



PREMESSE

Il 15 febbraio 2023 entra in vigore il Regolamento UE 2021/57 che vieta l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse.

Il decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023 – convertito in legge n. 136 del 9 ottobre 2023 - modifica la legge 157/92, adeguandola al Regolamento suindicato: all’articolo 31 della legge 157/92 dopo il comma 1 sono inseriti i commi **1-bis**, che indica l’attività vietata ed introduce la sanzione; **1-ter**, che qualifica le zone umide; **1-quater**, che indica il caso in cui la sanzione non si applica.

Il 7 febbraio 2024, la Commissione Europea invia all'Italia una lettera di "costituzione in mora" con la quale avvia la procedura di infrazione (INFR 2023-2187) per mancata osservanza della direttiva Uccelli e del Regolamento REACH, nonostante le suindicate modifiche introdotte nell'ordinamento italiano, concedendo un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni.

Con decreto-legge n. 131 del 16 settembre 2024, sono apportati alla normativa italiana su caccia e piombo ulteriori correttivi per l'adeguamento alla normativa comunitaria: l'art. 13 del decreto legge in parola, infatti, modifica l'art. 19-ter della legge 157/1992, introducendo un **comma 5-bis**, il quale prevede che le disposizioni riferite al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica "si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Il 14 novembre 2024, la Commissione Europea esprime il "parere motivato" di cui in premessa, con il quale dichiara di considerare non soddisfacente il modo in cui il governo italiano ha tentato di rispondere alle contestazioni sollevate con la lettera di costituzione in mora del 7 febbraio 2024.

Il 15 novembre 2024 entra in vigore la Legge n. 166 del 14 novembre 2024 (di conversione del D.L. 131/2024) il cui art. 13, intervenendo sulla legge n. 157/1992, implementa la normativa interna in materia di piombo nel senso di:

- confermare la modifica dell'art. 19-ter già introdotta dal decreto legge n. 131 di cui sta provvedendo alla conversione;
- modificare ulteriormente l'art. 31 aumentando l'importo delle sanzioni, escludendo taluni tipi di strade dai percorsi sanzionabili, specificando che

non è sanzionabile la detenzione di munizioni al piombo quando destinata allo svolgimento di attività di tiro diverse dalla caccia;

- disporre di doversi identificare le zone umide su base cartografica e con apposite tabelle.



QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO DEL “PARERE MOTIVATO” DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 14 NOVEMBRE 2024

Dalla cronologia dei fatti appena esposta, emerge inequivocabilmente come il parere motivato espresso dalla Commissione europea il 14 novembre 2024 riguarda l’ordinamento italiano in materia di caccia e piombo vigente a quella data: il 14 novembre 2024 la Commissione europea ritiene insufficienti gli adeguamenti alla normativa comunitaria apportati dall’Italia alla propria normativa su caccia e piombo con la legge n. 136 del 2023, e con il decreto-legge n. 131 del 2024, nella formulazione anteriore alla sua conversione in legge.

E non potrebbe essere altrimenti, atteso che quelle appena indicate sono, alla data del parere motivato della Commissione europea, le uniche norme italiane riferite alla detenzione del piombo nelle zone umide. In

altri termini, sulle disposizioni introdotte dalla L. 166/2024 di conversione del D.L. 131/2024, alcun parere poteva essere reso dalla Commissione europea perché non esistenti nel diritto italiano e quindi non sindacabili dalla Commissione europea.

Alcun rilievo pertanto tale parere formula su tali norme.

CONSEGUENZE DEL “PARERE MOTIVATO” DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Ma quali sono, allora, le conseguenze del “parere motivato” inviato all’Italia dalla Commissione europea il 14 novembre scorso e che, con grande enfasi, viene indicato dalle associazioni ambientaliste come l’anticamera della sicura condanna dell’Italia ed il volano per ulteriori restrizioni sulla caccia?

Certamente, resta aperta la procedura d’infrazione (INFR 2023 -2187) per mancata osservanza della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e del Regolamento REACH (Regolamento 1907/2006/CE modificato dal Regolamento 2021/57/UE), poiché non sono stati ritenuti sufficienti gli adeguamenti della normativa interna a quella comunitaria apportati con la legge n. 136 del 2023 (modifica all’art. 31 della L. 157/92 con l’aggiunta dei commi da 1-bis a 1-quater), e con il D.L. 131 del 2024 (modifica all’art. 19-ter della L. 157/92, con l’aggiunta del comma 5-bis).

Fino alla definizione della procedura di infrazione, si applica il quadro normativo interno, completato con le modificazioni introdotte il 15 novembre scorso dalla legge n. 166 del 2024, con la quale

- è stata confermata la modifica all’art. 19-ter della L. 157/92 relativamente all’aggiunta del comma 5-bis;
- sono stati ulteriormente modificati i commi 1-bis ed 1-quater dell’art. 31 della L.157/ 1992;
- sono stati aggiunti i commi 1-quinquies ed 1-sexties al medesimo art. 31 della L. 157/ 1992;

- si prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore si identifichino le zone umide su base cartografica ed in apposite tabelle (comma 1-ter dell'art. 13 della citata legge 166 medesima).

L'attuale quadro giuridico in materia di caccia e piombo è ridisegnato dall'art.13 della legge n. 166/2024, di conversione del decreto-legge n. 131/2024, con il quale si modifica l'art. 31 della legge 157/92.

Si riporta il testo coordinato dell'art. 31, come modificato dal citato art. 13 della L. 166/2024, evidenziando in rosso le modifiche da ultimo apportate, e quindi non interessate dal "parere motivato" della Commissione europea dello scorso 14 novembre.

“(omissis)

*1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 150 a euro 500. In caso di ripetuta constatata violazione, la Sanzione è da euro 300 ad euro 1000.***

1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere una diversa attività di tiro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili.

1-sexsies. Ai fini del comma 1-bis, per "attività di tiro" si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia.

(omissis)"

Per brevità di esposizione, non si riporta il testo coordinato dell'art. 19-ter della L. 157/92 come "confermato" dalla legge n. 166/2024.

Si riporta, infine, l'art. 13, comma 1-ter Legge 166/2024,

"Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto col Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'Istituto Superiore per la Ricerca ambientale nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ove competenti secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, sono identificate su base cartografica ed apposite tabelle le zone umide presenti sul territorio."



CONCLUSIONI

In sintesi, il nuovo quadro normativo sulla detenzione del piombo e la caccia nelle zone umide prevede che

- le disposizioni relative al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica si applicano nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli (art. 19 ter, comma 5-bis, [L. 157/92](#));

- entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 131, il Ministero dell'Ambiente, di concerto col ministero dell'Agricoltura e sentito l'Ispra, dovrà identificare le zone umide su base cartografica e segnalarle con apposite tabelle (art. 13 L. 166/2024, comma 1-ter).

Inoltre, ai sensi delle ulteriori modifiche all'art. 31 della legge 157/92 apportate dalla richiamata legge 166/2024:

-il divieto di detenzione delle munizioni al piombo non si applica per gli spostamenti su autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere «e simili» (art. 31, comma 1-quinquies);

- l'attività di tiro ai fini del comma 1-bis per cui è vietata la detenzione di munizioni al piombo e quella di sparare colpi con fucile da caccia (art. 31, comma 1-sexies);

-non è, pertanto, sanzionabile il possesso delle munizioni al piombo quando sia dimostrato che è destinato a svolgere “una diversa attività di tiro” da quella di sparare colpi con un fucile da caccia, quale quella di esercitare il tiro sportivo. (art. 31, comma 1-quater). Tale aspetto risulta peraltro già chiarito nella Circolare 9 febbraio 2023, n. 72 del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica applicativa del regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021, nella quale si specifica che è esclusa dal campo di applicazione del Regolamento n.2021/57 l'attività di tiro sportivo, a prescindere dall'arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente;

-è aumentato l'importo delle sanzioni per la violazione della normativa: la sanzione minima sale da 20 a 150 euro, quella massima da 300 a 500; in caso di violazione ripetuta, minimo e massimo salgono rispettivamente a 300 ed a 1.000 euro (art. 31, comma 1-bis).

Entro i prossimi 60 giorni, l'Esecutivo risponderà alla Commissione Europea illustrando compiutamente le ulteriori modifiche apportate all'ordinamento nazionale.

Pertanto, il nuovo quadro normativo generale italiano sulla detenzione del piombo potrebbe essere ritenuto – come peraltro riteniamo che sia – adeguato ai “desiderata” della Comunità europea.

Se la Commissione invece non riterrà adeguate le modifiche da ultimo apportate, da metà gennaio potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed in caso di condanna l'Italia dovrà pagare una sanzione.

In ogni caso né la Commissione, né la Corte di Giustizia, né il Parlamento europeo possono modificare la normativa nazionale.

Sembra pertanto prematuro per il mondo venatorio ritenere già fallite le iniziative italiane di adeguamento alla normativa comunitaria su caccia e piombo, nonché intonare, da parte delle associazioni ambientaliste, canti di vittoria e rivendicazioni di ulteriori restrizioni all'attività venatoria.